



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 15/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO DI COLLABORAZIONE 2021/2023 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Aprile dalle ore 19:20 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
PRESIDENTE	DI GIACINTO PIERLUIGI	SI
CONSIGLIERE	RANALLI ROBERTO	SI
CONSIGLIERE	DI DOMENICANTONIO SCARCAMAZZA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	SPERANDIO FRANCA	--
VICE PRESIDENTE	TIMPERI MATTIA	SI
CONSIGLIERE	TROSINI MAGISTE	SI
CONSIGLIERE	DI PANFILO LAURENT	SI
CONSIGLIERE	PAOLINI PAOLO	SI
CONSIGLIERE	VARANI MASSIMO	SI
CONSIGLIERE	RUGGIERI FRANCESCO	--

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a, il Segretario Generale Dott. BERARDINELLI ANDREA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI GIACINTO PIERLUIGI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276, purch  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessit  di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati   causa di responsabilit  amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)".

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che   fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalit  di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilit  erariale, cos  come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non pu  essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalit  che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimit  dello stesso, oltre a quelli gi  previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attivit  istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ci  deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2021;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000   differito al 31 gennaio 2021*";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

favorevole unanime per alzata di mano

DELIBERA

1. la premessa costituisce motivazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2021/2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la spesa annua massima per gli incarichi di cui alla presente deliberazione verrà stabilita con la deliberazione consiliare che approva il bilancio di previsione 2021/2023;
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto programmatico e di indirizzo politico/amministrativo per i diversi programmi/progetti relativi al bilancio anno 2021/2023 e relazione previsionale e programmatica, che si tradurranno in successivi obiettivi di gestione;
5. di stabilire che l'affidamento degli incarichi di cui al precedente punto 2), dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità stabiliti dai vigenti regolamenti comunali disciplinanti la materia ovvero - se conferente in relazione alla tipologia di incarico - nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale degli affidamenti di pubblici servizi, nel senso richiamato in premessa;

6. di stabilire che l'art. 21-bis del D. L. 50/2017 ha previsto la disapplicazione delle limitazioni per studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità, sponsorizzazioni, formazione del personale, purchè gli enti abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31.12 dell'anno precedente ed abbiano rispettato nel 2016 il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della Legge n. 243/2012;

7. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi competenti demandando l'adozione di tutti gli atti conseguenti e successivi alla presente deliberazione.

Infine il Consiglio stante l'urgenza di provvedere

Con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

favorevole unanime per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 108 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO DI COLLABORAZIONE 2021/2023 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 19/02/2021.

IL RESPONSABILE : Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 19/02/2021

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
DI GIACINTO PIERLUIGI

Il Segretario Generale
Dott. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 10/05/2021

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1[^], del T.U. n. 267/2000)

Basciano, lì 10/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERARDINELLI ANDREA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 15/04/2021,

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Basciano, lì 10/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERARDINELLI ANDREA
